



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 18 del 30-03-2020

COPIA

SINDACO

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE EX ART. 50 D.LGS. 267/2000. MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 E D.P.C.M. 11/3/2020.DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE.**

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: “Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per

l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n° 5 del 13 marzo 2020;

Visto l’articolo 1 lettera a) del Dpcm 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti attività di cui all’allegato 1 al DPCM.

Considerato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha previsto la “conservazione della validità” fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art. 103 comma 2);

Ritenuto che il medesimo decreto ha previsto anche la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data nonché la proroga o il differimento dei termini che comportino la formazione di forme significative di silenzio da parte dell’amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto);

Visto il Decreto Legge del 25.03.2020 n°19 contenente Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Che sono giunte segnalazioni da parte di operatori del settore edile che lamentano l'impossibilità a procedere con le esecuzioni delle opere rispettando le misure di sicurezza dettate dal DPCM e dalle Ordinanze del Presidente della Regione;

Che in considerazione del blocco dei trasporti risulta difficile approvvigionarsi dei materiali per il normale svolgimento delle attività;

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22.03.2020 nonché del Decreto Legge del 25.03.2020 n°19:

- 1) La sospensione, di tutti termini di decorrenza di validità dei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Sant’Agata di Militello (Permessi di costruire e tutti i titoli abilitativi, occupazione suolo, ecc.) con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla loro messa in sicurezza.
- 2) Le imprese impegnate in esecuzioni di lavori, che faranno esplicita richiesta di sospensione, devono essere autorizzate dalla Direzione Lavori a sospendere le attività. Per tutta la durata della sospensione tutti i termini restano interrotti.
- 3) I cantieri che rimarranno attivi, dovranno limitare le ore lavorative effettuando orario continuativo dalle ore 7.00 alle 14.00;

DISPONE

Che la Polizia Municipale esegua i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e del DPCM 11 marzo 2020, DPCM del 22.03.2020, Decreto Legge del 25.03.2020 n°19.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00,00 del 30-03-2020 avrà durata fino al 15 Aprile 2020 salvo ulteriori proroghe e/o disposizioni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Comune di Sant'Agata di Militello, sezione Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Sant'Agata di Militello
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 18 del 30-03-2020 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **30-03-2020** al **14-04-2020**.

Sant' Agata di Militello, lì 30-03-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino